



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale. L'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



## **Bando per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

#### **CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', SISTEMI AGRICOLI E IMPORTI**

- Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo e UBA
- Articolo 10 Calcolo dell'indennità
- Articolo 11 Parametri correttivi della SAU
- Articolo 12 Sistemi agricoli aziendali
- Articolo 13 Intensità dell'indennità

#### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

- Articolo 14 Presentazione della domanda
- Articolo 15 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 16 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 17 Ritiro della domanda
- Articolo 18 Errori palesi
- Articolo 19 Casi di decadenza ed esclusione del sostegno
- Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

### **TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI**

- Articolo 21 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR
- Articolo 22 Disposizione di rinvio
- Articolo 23 Trattamento dei dati personali
- Articolo 24 Rinvio dinamico

Articolo 25 Informazioni

**ALLEGATI**

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Al fine di contrastare l'abbandono dell'attività agricola montana, la perdita della biodiversità e l'esodo della popolazione rurale verso le aree di fondo valle, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal PSR 2014-2020 per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane, ai sensi:
  - a) dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso la compensazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi che derivano dalla coltivazione di suoli in montagna. Tali perdite e maggiorazioni sono quantificate attraverso un confronto dei costi e redditi delle aziende operanti in zona svantaggiata con i costi e i redditi verificati in analoghe aziende operanti in zona non svantaggiata.

#### **Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso**

1. La misura 13 del PSR è articolata nella sottomisura 13.1 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – intervento 1 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.
2. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.

#### **Articolo 3 Aree di intervento**

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti relativi all'intervento di cui all'articolo 2, sulle superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile, di cui all'allegato A, presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### **Articolo 4 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
  - a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
  - c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

#### **Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili**

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 7.500.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.
3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

#### **Articolo 6 Definizioni**

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico ([www.sian.it](http://www.sian.it)) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) codice univoco di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- e) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;
- f) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto;
- g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;
- h) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- i) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- j) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali e che svolge i compiti previsti dal decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2002;
- k) codice aziendale: codice univoco su tutto il territorio nazionale assegnato al beneficiario dal Servizio Veterinario territorialmente competente in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 giugno 2002;
- l) responsabile del pascolo: il soggetto che gestisce le superfici a pascolo in conformità alla Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna.

## **Articolo 7 Funzioni delegate**

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

## **CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', SISTEMI AGRICOLI E IMPORTI**

### **Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
2. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 14 maggio dell'anno successivo.
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto l'anno di impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.

4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il quindici ottobre dell'anno di presentazione della domanda, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

#### **Articolo 9 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo e UBA**

1. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20 alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda.
2. Le UBA di cui al comma precedente sono identificate attraverso la consultazione del codice fiscale del detentore indicato all'atto di attribuzione del codice aziendale.
3. Il codice aziendale di cui al comma 2 rientra nel territorio regionale.
4. Le superfici a pascolo di cui al comma 1 non sono ammissibili al sostegno qualora il beneficiario risulti identificato in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) esclusivamente come responsabile del pascolo.

#### **Articolo 10 Calcolo dell'indennità**

1. Il sostegno è costituito da un'indennità annuale concessa per la gestione della SAU ricadente in zona svantaggiata.
2. Alla SAU ammissibile al sostegno si applicano i seguenti parametri di correzione:
  - a) fattore di digressione di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3;
  - b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 12.

#### **Articolo 11 Parametri correttivi della SAU**

1. Il fattore di digressione è applicato in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.
3. Il fattore di digressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

#### **Articolo 12 Sistemi agricoli aziendali**

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:
  - a) aziende orto-floro-frutticole;
  - b) aziende zootecniche;
  - c) altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale.
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'articolo 8, comma 2:
  - a) sono detentrici di UBA;
  - b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute;
  - c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;
  - d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.
5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

#### **Articolo 13 Intensità dell'indennità**

1. L'indennità è pari a:

- a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a);
  - b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera b);
  - c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera c).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.
3. L'indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

#### **Articolo 14 Presentazione della domanda**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 giugno 2021.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15.
3. Nel caso di presentazione delle domande per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre 2021.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
7. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

#### **Articolo 15 Presentazione tardiva e modifica della domanda**

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 14, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 20.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 14, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

#### **Articolo 16 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno**

1. Per le domande di cui all'articolo 14 comma 1, non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
- a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 9, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
  - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

### **Articolo 17 Ritiro della domanda**

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;
  - b) che è soggetto a controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

### **Articolo 18 Errori palesi**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
  - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
  - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
  - d) derivano da verifiche di coerenza che rivelino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

### **Articolo 19 Casi di decadenza ed esclusione del sostegno**

1. Il mancato mantenimento del requisito di agricoltore in attività in modo continuativo fino alla data del 14 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda comporta la decadenza del sostegno.
2. La mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di sostegno in modo continuativo fino alla data del 14 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, comporta l'esclusione del sostegno limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza ed esclusione del sostegno di cui ai commi 1 e 2, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

### **Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:
  - a) decesso del beneficiario;
  - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - e) epizootia o fitopatologia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI**

#### **Articolo 21 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR**

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione n. 11 relative alla misura 13, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.

#### **Articolo 22 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

#### **Articolo 23 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 24 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Articolo 25 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: [mario.delmedico@regione.fvg.it](mailto:mario.delmedico@regione.fvg.it) o via PEC: [svilupporurale@regione.fvg.it](mailto:svilupporurale@regione.fvg.it).

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

## ALLEGATI

### ALLEGATO A

Elenco comuni in zone svantaggiate.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegnà (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cervignano	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Corneglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venzona
Forni Avoltri	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

Coefficienti di riduzione della superficie aziendale.

<b>Superficie fino a 20 Ha</b>	<b>Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha</b>	<b>Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha</b>	<b>Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha</b>	<b>Superficie eccedente i 200 Ha</b>
1,00	0,70	0,30	0,10	0,00

Il coefficiente di svantaggio natura (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.

A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
<b>ALT</b>	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro <b>ALT</b> è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di <b>ALT</b> corrisponde un aumento del valore del CSN.
<b>P</b>	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza dei terreni limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro <b>P</b> è espresso come ‰. Ad un aumento del valore normalizzato di <b>P</b> corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$\text{CSN} = 1 + 6 \cdot (w_1 \cdot \text{ALT} + w_2 \cdot \text{P})$$

dove:  $w_1$  e  $w_2$  sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
$w_1$	0,47	ALT
$w_2$	0,53	P

I termini **ALT** e **P** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$x_{it} = (x_i - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$$

e dove:

**$x_{it}$** : i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT e P

**xi**: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)

**xmax**: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

**xmin**: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN ( $x_{\min}$ )	MAX ( $x_{\max}$ )
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE